

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 294**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modificazione della disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali»

*(Parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2003)**

---

16 OTT. 2003

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### PREMESSA

Le disposizioni di delega (commi 1, lettera a) e 2, lettera d), dell'art. 10 della legge 137/2002) comprendono il settore degli *appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali*, nell'ambito della materia dei *beni culturali e ambientali*, di cui prevedono la *codificazione* (o, quanto meno, il *riassetto*).

Il comma 2, lettera d), nell'indicare i principi e criteri direttivi, pone in evidenza quattro sottosettori principali di intervento:

- a) *soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente;*
- b) *livelli di progettazione;*
- c) *criteri di aggiudicazione;*
- d) *possibilità di varianti.*

Più puntuali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega discendono dai riferimenti :

- all'opportunità di *consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza (riferibile all'intero settore degli appalti di lavori su beni vincolati).*

- alla considerazione delle *caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni.*

In particolare, nella specificità di dette caratteristiche e nella priorità delle esigenze di tutela (che trova riconoscimento nell'art. 9 Cost.), risiede la *ratio* giustificativa di previsioni derogatorie della disciplina di diritto comune.

Nella predisposizione dell'articolato, si è tenuto anche conto dei riferimenti generali della delega :

- *miglioramento dell'efficacia degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed incremento delle entrate, snellimento e abbreviazione dei procedimenti, adeguamento alle nuove tecnologie informatiche;*

- *adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali.*

Sotto quest'ultimo profilo, ai fini della configurabilità della potestà legislativa statale, occorre considerare che per gli interventi sui beni culturali rilevano, nel contempo, le esigenze di tutela dei beni culturali e quelle di tutela della concorrenza.

La scelta di riproporre con disposizioni autonome, eventualmente modificative, le norme vigenti, anziché ricorrere al metodo della novella, è stata ispirata da esigenze di chiarezza.

L'articolato enuclea dalla normativa vigente le disposizioni legislative specificamente riguardanti i lavori su beni culturali –le più significative delle quali sono state introdotte, con ambito di applicazione limitato ai beni mobili, dalla legge 166/2002- e ne estende (ai beni immobili) o ne precisa la portata, anche recependo talune indicazioni emerse dalla prassi applicativa.

La maggior parte delle disposizioni si applica ad entrambe le partizioni in cui sono distinguibili i beni culturali sottoposti a vincolo: beni mobili, ai quali (secondo la tradizione, basata sulle affinità sostanziali dei beni e, correlativamente, della formazione ed esperienza professionale degli operatori qualificati del restauro) sono assimilate le superfici decorate dei beni architettonici, e beni immobili (intesi, conseguentemente, in via residuale). Alcune disposizioni si applicano soltanto ai beni mobili ed assimilati (artt. 4, comma 1; art. 6, comma 4; art. 7, comma 1; art. 8, comma 3; oltre all'art. 5,

comma 5, per le qualificazioni pregresse della relativa categoria OS2), altre soltanto agli immobili (art. 7, comma 2).

#### ARTICOLO 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

La disposizione esplicita la diretta derivazione della disciplina speciale dall'art. 9 Cost. Il vigente T.U. delle disposizioni di tutela, di cui al d.lgs. 490/1999, sottopone alla generalizzata autorizzazione o approvazione dell'Autorità preposta alla tutela del bene vincolato i progetti di tutti gli interventi conservativi (artt. 21 e 23, principio che verrà confermato dalla "codificazione" che si sta predisponendo, in attuazione di altra parte della medesima disposizione di delega legislativa.

La disciplina dei procedimenti di appalto delle opere concernenti beni vincolati, costituisce quindi un elemento fondamentale del sistema complessivo di tutela ed è finalizzata ad assicurare la prevalenza delle esigenze conservative rispetto ad ogni altro interesse pubblico rilevante.

Nel descrivere l'oggetto cui si applica la disciplina speciale si è utilizzata un'espressione, ~~quella di beni mobili ed immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici~~, funzionalmente equivalente a quella ~~di beni ... sottoposti alle disposizioni di tutela ... in materia di beni culturali ed ambientali~~ - finora utilizzata dalle disposizioni vigenti e destinata a sostituirla, secondo quanto emerge dai lavori della "codificazione".

La precisazione dell'applicabilità, per quanto non disposto dal decreto, del *corpus* normativo della legge Merloni, vale anche ad eliminare in radice ogni possibilità di dubbio (costantemente affiorante, nella pratica) sulla riconducibilità dei restauri su beni vincolati alla disciplina dei servizi.

#### ARTICOLO 2 (Interventi realizzati mediante sponsorizzazione)

Il comma 1 riproduce sostanzialmente l'art. 2, comma 6, *in parte qua*, della legge Merloni.

Rispetto alla norma vigente, è stato eliminato il riferimento all'art. 43 della legge 449/1997 ed all'art. 119 del d.lgs. 267/2000 (che richiama il precedente), così da operare un rinvio mobile alle eventuali evoluzioni future della disciplina comune in materia di (qualificazione dei relativi contratti, condizioni e limiti di ammissibilità delle) sponsorizzazioni.

La previsione del comma 2, intende colmare un potenziale vuoto di tutela in ordine alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori realizzati mediante sponsorizzazione, fino ad oggi sottratti alla disciplina comune (ad eccezione di quella in materia di qualificazione degli esecutori), al quale le Soprintendenze hanno comunque fatto fronte prescrivendo le necessarie condizioni realizzative in sede di approvazione dei progetti.

#### ARTICOLO 3 (Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi).

La disposizione è volta a far fronte a problematiche emerse dalla prassi operativa.

In talune situazioni tipiche - quelle, appunto, concernenti gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche e del restauro dei giardini storici - gli appalti si

presentano intrinsecamente misti, in quanto si verifica una compenetrazione tra lavori e prestazioni che rientrano nell'ambito degli appalti di servizi o di forniture.

Queste ultime prestazioni assumono, di regola, un'importanza decisiva ai fini della qualità ed efficacia dell'intervento, anche se, ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge Merloni, l'applicazione del criterio c.d. della prevalenza (del valore economico della componente), può determinare l'applicabilità della disciplina dei lavori. In realtà, al fine di individuare il rapporto tra la componente lavori e quella servizi, ovvero tra la componente lavori e quella forniture, la direttiva 92/50 CEE (16° Considerato) e l'art. 3, comma 3, del d.lgs. 157/1995, già prevedono l'applicazione del c.d. criterio dell'accessorietà (riferimento all'oggetto principale dell'appalto e, per contro, all'accessorietà delle altre prestazioni). Tale criterio è confermato anche dal testo della direttiva quadro sugli appalti, attualmente all'esame del Parlamento Europeo.

In questa prospettiva, la disposizione è volta a rendere inequivoco che, nei suddetti casi, in applicazione del criterio della accessorietà (che, nel caso specifico, viene specificato come rilevanza ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento) gli appalti per acquisire servizi e forniture vengono effettuati secondo i procedimenti loro propri.

#### ~~ARTICOLO 4 (Limiti all'affidamento unitario ed all'affidamento congiunto).~~

Anche la disposizione del comma 1 è volta a risolvere problematiche emerse dalla prassi. La problematica è simile a quella considerata all'art. 3, ma se ne distingue in quanto si tratta di disciplinare la coesistenza, in relazione al bene o al complesso di beni oggetto dell'intervento (non di servizi, forniture e lavori, bensì) di lavori che devono necessariamente essere effettuati separatamente -in base alle loro caratteristiche oggettive: tipologia, materiali, tecniche ed epoca di realizzazione, tecnologie di restauro.

Di fronte a collezioni di beni mobili eterogenei, come anche di compendi immobiliari composti da immobili di diversa epoca e tipologia, sussiste il rischio che venga ravvisato un oggetto unico di intervento e che appalti distinti siano considerati elusivi (ad. es., ai fini del divieto di frazionamento, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge).

Poiché, invece, la diversità dei beni rende opportuno poter intervenire attraverso strumenti ed in momenti distinti, la disposizione è volta a rendere inequivocamente possibile il ricorso ad appalti separati.

La disposizione del comma 2 va oltre l'esigenza di superamento di possibili obiezioni legate al frazionamento elusivo, per affermare un principio tendenziale di separazione dei lavori concernenti beni mobili e superfici decorate.

La disposizione riproduce sostanzialmente quella dell'art. 19, comma 1-quater, della legge Merloni, che merita di essere confermata, stante la peculiarità delle esigenze realizzative degli interventi di restauro e manutenzione dei beni mobili ed assimilati.

Tuttavia, ne mitiga la portata applicativa, facendo dell'affidamento congiunto ai lavori di altre categorie (che oggi, stando alla lettura più convincente della norma, è oggetto di un vero e proprio divieto) un'ipotesi eccezionale, praticabile previa motivazione delle necessità di coordinamento dell'esecuzione o della progettazione dei lavori.

La formulazione vigente sembra infatti comportare ingiustificate rigidità applicative. C'è da tener conto che i restauri in categoria OS2 non di rado fanno parte di un progetto in cui sono anche presenti opere di altre categorie: in particolare, restauri architettonici in categoria OG2, perlopiù come categoria prevalente, o impianti tecnologici, in categoria OG11. Fino ad ora, alla connessione tra interventi di categorie diverse, si è fatto fronte con le associazioni temporanee d'impresa a carattere orizzontale e con i consorzi, così demandando la responsabilità delle sinergie e della collaborazione

operative all'organizzazione interna al raggruppamento. In questa prospettiva, effettuare sempre e comunque appalti separati può determinare serie difficoltà operative, già in fase di progettazione preliminare, con riferimento all'utilizzazione ripartita delle opere provvisoriale, al coordinamento di fasi e tempi di lavorazione di spettanza di diversi soggetti ma fortemente interrelate ed alternati.

#### ARTICOLO 5 (Qualificazione)

Le disposizioni di quest'articolo concernono un settore che assume importanza strategica ai fini della qualità degli interventi.

Il DPR 34/2000, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge Merloni, disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

La legge n. 415/1998 ha introdotto il comma 11-sexies del medesimo articolo 8, prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabiliti i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori per attività di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

Il sistema di qualificazione vigente ha mostrato una limitata capacità di selezionare esecutori effettivamente in grado di porre mano ai restauri dei beni vincolati.

Si è sviluppato anche un contenzioso in ordine alla portata applicativa del DM 294/2000 (modificato dal DM 420/2001), con cui è stata attuata la previsione del comma 11-sexies.

Pertanto, al comma 1, viene riprodotta la vigente previsione di una disciplina specifica del settore, con decreto interministeriale, estendendola alla categoria dei beni immobili.

La revisione delle disposizioni oggi contenute nel DM 294/2000 consentirà di aggiornare la disciplina dell'attività di restauro, raccordandola a quella sulla qualificazione delle imprese esecutrici (oggetto delle integrazioni regolamentari di cui al comma 2).

Il comma 2, infatti, prevede integrazioni al DPR 34/2000, con lo scopo di: raccordare alla suddetta individuazione di requisiti specifici la valutazione demandata (in sede di attestazione di qualificazione) alle SOA ovvero (sotto la soglia di applicazione del sistema unico di qualificazione) direttamente alle stazioni appaltanti; definire nuove categorie (apparendo, in particolare, troppo eterogenea la attuale categoria OS2); introdurre forme semplificate per agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane, che costituiscono una componente importante ma non sufficientemente valorizzata del settore del restauro di beni culturali.

Anche la facoltà, questa volta in relazione al singolo procedimento di appalto, di individuare ulteriori requisiti di partecipazione con riferimento alle esperienze pregresse nello specifico settore oggetto di intervento, è già prevista per i beni mobili ed assimilati, dall'art. 8, comma 11-sexies.

La necessità di tale previsione è destinata a venir meno, una volta che, in attuazione dei commi 1 e 2, saranno ridefiniti i requisiti specifici ed adeguato il sistema di qualificazione, per quanto riguarda le categorie di riferimento degli interventi sui beni vincolati.

Pertanto, il comma 3 la riproduce, stabilendone la efficacia transitoria e precisando – nella tipologia, nei materiali impiegati, nella tipologia e nell'epoca di realizzazione- i

parametri di individuazione dello specifico settore di intervento che consentono di prendere in considerazione l'esperienza acquisita, limitandone la rilevanza ai lavori effettivamente realizzati dall'impresa e dai restauratori che intende utilizzare nell'appalto, ed estendendone l'applicazione ai beni immobili,

Il possesso diretto di requisiti di idoneità da parte degli esecutori dei lavori appare in questo settore un requisito indispensabile, quale che sia la rilevanza economica che l'intervento su beni vincolati assume nell'ambito dell'appalto complessivo nel quale si trova inserito. D'altra parte, l'esigenza che le categorie relative ai beni culturali (OS2 e OG2) siano considerate categorie a qualificazione necessaria, è un'istanza diffusa, che non viene garantita in tutti i casi dalla (non del tutto univoca) disciplina vigente (cfr. artt. 13 della legge Merloni e 72-74 del DPR 554/1999, nonché le Premesse del DPR 34/2000). A tal fine, il comma 4 precisa la necessità che in ogni caso l'esecutore possieda la qualificazione nella categoria di riferimento.

Il comma 5, infine, riproduce testualmente l'art. 8, comma 4, lettera g), ultimo periodo, della legge, che (in deroga al regime generale di validità quinquennale, con verifica entro il terzo anno) mantiene limitatamente al triennio la validità alle attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2 ottenute antecedentemente alla entrata in vigore del D.M. 294/2000 (come esposto, disciplina vigente in attuazione della previsione dell'art. 8, comma 11-sexies, poi modificato dal D.M. 420/2001), ma al contempo fa salva la verifica da parte della stazione appaltante sull'effettivo possesso dei requisiti da esso previsti.

#### ARTICOLO 6 (Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)

Le modificazioni introdotte dalla legge 166/2002 hanno, in modo condivisibile, valorizzato il ruolo dei restauratori (privati) nei procedimenti di appalto di lavori relativi ai beni mobili ed assimilati, con riferimento alla redazione della scheda tecnica allegata al progetto preliminare, che rappresenta il momento orientativo dell'intervento da realizzare (art. 16, comma 3-bis), ed alla progettazione vera e propria (art. 17, comma 1, lettera d), della legge).

Il comma 1 conferma la previsione della scheda tecnica allegata al preliminare.

Le disposizioni dei commi 2 e 3, intendono valorizzare anche il ruolo dei funzionari tecnici delle Amministrazioni preposte alla tutela, i quali degli esecutori degli interventi di restauro rappresentano i necessari interlocutori.

Nel contempo, la previsione viene estesa alle opere sui beni immobili.

Si precisa così che la possibilità di assumere i predetti incarichi, ai quali vengono aggiunti quelli relativi alla direzione lavori ed al supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione triennale di settore, spetta anche ai funzionari del Ministero, nella misura corrispondente alle caratteristiche dell'intervento da realizzare.

Così -salva, come precisato dal comma 4, la necessità dell'abilitazione professionale, laddove richiesta dalla normativa in relazione al contenuto dell'intervento (cfr. art. 17, comma 2, della legge Merloni)- si intende stabilire una corretta proporzione tra attività esercitabili e possesso dei necessari requisiti professionali.

Il comma 5 riguarda invece specificamente i restauratori -tali, si ricorda, sono oggi, con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti in possesso dei requisiti individuati dall'art. 7 del D.M. 294/2000 (come sostituito dall'art.

3 del D.M. 420/2001); tuttavia, com'è noto, è all'esame del Parlamento un disegno di legge del Governo per la riforma della disciplina dell'insegnamento del restauro ed il conseguimento delle relative qualifiche professionali.

La disposizione, per i lavori sui beni mobili ed assimilati, riproducendo l'art. 27, comma 2-bis, della legge Merloni, richiede la presenza di uno di essi nell'ufficio di direzione dei lavori, con funzioni di direttore operativo.

I commi 6, 7 e 8, introducono disposizioni volte a far fronte a problematiche emerse dalla prassi.

E' nota la difficoltà di far fronte all'obbligo di copertura assicurativa per i progettisti dipendenti dell'Amministrazione, previsto dall'art. 17, comma 3 della legge Merloni.

La disciplina vigente, incentrata sulla stipulazione da parte dell'interessato e sul rimborso degli oneri (art. 106 del DPR 554/1999 ed art. 145, comma 89, della legge 388/2000), si è dimostrata poco funzionale a causa della indisponibilità sul mercato dei prodotti assicurativi di un'offerta di polizze adeguate, e della gravosità dell'anticipazione finanziaria richiesta ai dipendenti.

Per rendere effettiva la previsione vigente, si precisa la diretta assunzione degli oneri da parte dell'Amministrazione, anche (e prioritariamente) attraverso il ricorso a convenzioni quadro, aperte alla sottoscrizione da parte degli interessati.

Si ritiene, inoltre, che dalla capacità contrattuale dell'Amministrazione (che già oggi è tenuta a far fronte interamente agli oneri assicurativi, sia pure a titolo di rimborso) nello stipulare la convenzione quadro con le società assicuratrici, evidentemente maggiore di quella del singolo dipendente, possa derivare un minore onere a carico del bilancio. D'altro canto, la marginale incidenza nel settore delle varianti dovute a colpa del progettista, è tale da rendere la copertura assicurativa rapportata ai parametri previsti dall'art. 30, comma 5, della legge, un costo non sempre giustificato per l'Amministrazione. Donde la possibilità di limitare o escludere l'entità della copertura, sulla base di dati oggettivi relativi al tipo di intervento da progettare.

#### ARTICOLO 7 ( Individuazione del contraente e affidamento dei lavori)

La disposizione prevede un generale innalzamento delle soglie previste dall'art. 24 per il ricorso alla trattativa privata (commi 1 e 2), e dall'art. 23 per l'effettuazione della licitazione privata semplificata (comma 4).

L'individuazione dei presupposti che legittimano la procedura negoziata di affidamento è stata mantenuta in linea con la disciplina comune vigente, così come la proporzione tra i valori delle soglie previsti per le diverse fattispecie.

Si tratta di una scelta che tiene conto delle difficoltà operative delle stazioni appaltanti e della inadeguatezza dei risultati ottenuti nei casi in cui si è fatto ricorso all'applicazione dei sistemi di individuazione del contraente basati su automatismi valutativi.

La conferma della centralità degli affidamenti diretti nel settore dei beni culturali è accompagnata dalla espressa previsione della necessità del rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione, anche al fine di prevenire eventuali perplessità da parte degli organi comunitari (alla luce del dibattito sviluppatosi sulla vigente normativa comune in tema di individuazione del contraente sotto la soglia di integrale rilevanza comunitaria).

La disposizione del comma 4 riproduce, estendendola ai beni immobili, la previsione dell'art. 24, comma 7-bis, della legge, relativa alla possibilità di affidamento in

prosecuzione di lavori complementari, non prevedibili ma tuttavia necessari alla realizzazione dell'intervento, nei limiti del cinquanta per cento dell'importo già affidato. Occorre ricordare che la specifica natura del patrimonio storico-artistico da tutelare richiede una omogeneità e continuità nell'esecuzione degli interventi di restauro (ad esempio: ripresa di tessiture murarie, stilatura di giunti, composizione di malte e trattamento delle superfici e colori di intonaco, ecc.), come anche la frequente presenza di opere provvisoriale e ponteggi.

Rispetto alla disposizione vigente, tra i presupposti dell'affidamento in prosecuzione, è stata eliminata il riferimento all'impossibilità di separare i lavori da quelli oggetto dell'appalto principale senza pregiudizio per l'appaltatore -previsione che ha suscitato perplessità.

#### ARTICOLO 8 (Progettazione).

Il livello della progettazione esecutiva appare spesso non indispensabile per l'affidamento dei lavori.

Talvolta, date le caratteristiche degli interventi (e la limitata conoscenza che se ne può avere a priori), pervenire ad una progettazione di livello esecutivo prima di iniziare i lavori non risulta possibile. Inoltre, l'esperienza dimostra che in corso d'opera si verificano con frequenza costante imprevisti (ad es., a seguito del montaggio di ponteggi che permettono di raggiungere parti non diversamente accessibili, di saggi negli intonaci, nelle murature e nel sottosuolo) che finiscono col vanificare la progettazione esecutiva richiedendone una modifica, o addirittura una riprogettazione e dilatando così i costi ed i tempi di realizzazione degli interventi (nonché i rischi connessi alla conservazione dei beni).

In considerazione di ciò, viene modificata la disciplina vigente (attualmente, l'art. 213 del regolamento generale richiede, per i restauri, il progetto preliminare e quello esecutivo; per gli scavi archeologici e le manutenzioni, il preliminare ed il definitivo) nel senso di consentire sempre l'affidamento dei lavori sulla base del definitivo.

Del livello progettuale definitivo si prevede comunque l'integrazione con il capitolato speciale e lo schema di contratto.

Anche nei casi in cui la progettazione esecutiva risulti necessaria, si prevede (estendendo a regola generale del settore la previsione attualmente contenuta nell'art. 19, comma 5-bis, della legge, limitatamente alle manutenzioni ed agli scavi archeologici) la possibilità di effettuarla durante l'esecuzione dei lavori -da parte della stazione appaltante, o da parte dell'appaltatore- entro un termine, stabilito nel bando o in sede di affidamento dei lavori, alla luce delle specifiche esigenze di conoscenza, di orientamento o di documentazione dell'esecuzione dell'intervento.

Il comma 3 riproduce la disposizione dell'art. 19, comma 1-quater, della legge, che consente l'appalto integrato per restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sulla base del progetto preliminare, legando tale facoltà - che nella disposizione vigente costituisce la regola- alla presenza di particolari complessità e difficoltà progettuali, così da limitare alle esigenze effettive il ricorso ad un'istituto che incide significativamente sul principio della separazione tra le attività di progettazione e quelle di esecuzione e rischia di consentire alle imprese di determinare i costi dell'intervento al di fuori di verificabili parametri precostituiti.



## ARTICOLO 9 (Criteri di aggiudicazione).

Il comma 1, in relazione agli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, estende e lega esplicitamente alla valutazione delle caratteristiche dell'intervento, la facoltà (oggi prevista, limitatamente alle manutenzioni ed agli scavi archeologici, dall'art. 19, comma 5, della legge) di stipulare i contratti a misura, in considerazione della intrinseca limitata prevedibilità della consistenza degli interventi e della tendenziale rispondenza della modalità al conseguimento dell'obiettivo della qualità dell'esecuzione.

Il comma 2 riproduce la disposizione dell'art. 21, comma 8-bis, estendendola ai beni immobili, rendendola non vincolante e precisandone i contenuti.

Per i lavori sotto la soglia dei 5.000.000 di Euro, viene così prevista la facoltà (non più la necessità) dell'utilizzazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Viene precisato che, in tale ipotesi, gli elementi (dell'offerta economicamente più vantaggiosa) del prezzo e dei curricula sono sì obbligatori, ma non esclusivi (restando salva la possibilità di comporre il criterio di aggiudicazione, utilizzando gli altri parametri previsti dall'art. 21, comma 2, in relazione alle specificità dell'intervento da appaltare).

Il comma 3, alla luce degli orientamenti comunitari, precisa l'impossibilità di apprezzare nell'ambito dei criteri di aggiudicazione i medesimi elementi considerati quali requisiti di partecipazione.

Inoltre, per tener conto dell'assetto esistente nel mercato degli operatori e favorire forme di integrazione tra organizzazioni complesse e singoli professionisti specializzati, l'elemento curricula viene espressamente riferito, oltre che all'impresa, ai restauratori che l'impresa utilizzerà (nelle diverse forme consentite) per l'esecuzione dell'appalto. La problematica si intreccia con quella della rilevanza della presenza nell'impresa esecutrice di manodopera in possesso della qualifica professionale di restauratore, ai fini delle qualificazioni e della ammissione ai singoli appalti, materia oggetto di iniziative legislative all'esame del Parlamento, oltre che di contenziioso in base alla disciplina oggi vigente (artt. 7 e 8 del D.M. 294/2000, come sostituiti dal DM 420/2001).

Rispetto alla formulazione vigente, è stata anche eliminata la necessaria prevalenza da attribuire all'elemento prezzo, posto che è proprio l'importanza degli aspetti qualitativi dell'offerta che conduce ad utilizzare il criterio dell'offerta e.p.v. e risulta strategica per gli interventi sui beni culturali.

Sopra la soglia, il ricorso all'offerta e.p.v. resta facoltativo e legato alla presenza dei presupposti di cui al vigente art. 21, comma 1-ter (a parte la prevalenza della componente tecnologica -che nel settore dei beni culturali appare eccezionale, la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, tale da rendere la progettazione migliorabile con le integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore - circostanza che invece ricorrono non di rado).

Il comma 3 chiarisce la corrispondenza tra appalto integrato e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## ARTICOLO 10 (Varianti).

Nel settore non si verifica spesso l'esigenza di apportare vere e proprie varianti, quanto piuttosto quella di successivi approfondimenti e specificazioni di un progetto che

all'origine resta intrinsecamente poco approssimato, in conseguenza delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento.

E' evidente che una cosa è costruire ex novo, altra è restaurare, tanto più se si tratta di beni vincolati, rispetto ai quali non si può correre il rischio di disperdere i valori culturali che esprimono ed occorre quindi procedere con la massima cautela.

Così, l'esecuzione dei progetti di scavo, restauro e manutenzione sui beni culturali comporta spesso scoperte e sorprese che comportano la necessità di rivedere in modo significativo (per contenuti e quantità) il progetto, con l'imposizione di ulteriori prescrizioni da parte dell'Amministrazione preposta alla tutela, e quindi la necessità di formalizzare varianti in corso d'opera, oltre i limiti previsti in via generale.

Il comma 1, integra le previsioni dell'art. 25 della legge Merloni, sui presupposti di ammissibilità delle varianti, con riferimento all'ipotesi in cui si sia verificata un'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro, tale da suggerire una modificazione in corso d'opera.

Fermo restando che gran parte delle esigenze che concretamente si pongono appaiono riconducibili alla formulazione attuale dell'art. 25, comma 1, lettere b) ~~–cause impreviste e imprevedibili, intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione–~~ e b-bis) ~~–presenza di eventi inerti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.~~

Il comma 2, seguendo lo schema logico accolto dall'art. 25, comma 3, primo periodo, della legge, in ordine alla non configurabilità quali varianti di alcune modificazioni (ivi indicate), prevede che non vengano considerate varianti le modificazioni, entro il limite del venti per cento, che non comportino aumento dell'importo contrattuale complessivo, finalizzate alla prevenzione o alla riduzione dei pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni oggetto di intervento.

Inoltre, sempre secondo lo schema logico della disposizione comune vigente, consente alla stazione appaltante, in presenza delle medesime finalità di prevenzione e riduzione dei rischi, di imporre all'appaltatore, entro il limite del dieci per cento, varianti in aumento di lavori originariamente previsti.

Anche in considerazione dell'ampliata possibilità di ricorso alle varianti, il comma 3 demanda al responsabile del procedimento la valutazione dell'opportunità di disporre un collaudo in corso d'opera (così precisando la previsione, oggi scarsamente applicata, dell'art. 187, comma 3, lettera e), del DPR 554/1999), al fine precipuo di evidenziare l'impossibilità tecnica di completare i lavori nel rispetto del progetto originario ovvero gli inconvenienti che si verificherebbero in tale ipotesi.

#### ARTICOLO 11 ( Adeguamento del regolamento generale)

Le disposizioni del Titolo XIII del DPR 554/1999 sono destinate ad essere incisivamente modificate dalle disposizioni legislative del presente articolato.

Pertanto sarà necessario ridefinire la disciplina regolamentare dello specifico settore, attraverso il procedimento previsto dall'art. 3, comma 2, della legge Merloni.

## ARTICOLO 12 (Abrogazioni)

Risulta non agevole individuare le disposizioni che vengono sostituite da quelle dell'articolato, in quanto il più delle volte si tratta di disposizioni che riguardano, accanto ai lavori su beni culturali, altre fattispecie, ad essi accomunate ai fini di una disciplina specifica.

In altri casi, l'articolato introduce deroghe a disposizioni di diritto comune aventi portata applicativa generale.

Le disposizioni legislative interamente abrogate sono state elencate al comma 1.

Negli altri casi, è giocoforza affidare all'interprete l'individuazione degli effetti abrogativi che, stante l'incompatibilità specifica con le nuove disposizioni, deriveranno tacitamente dall'entrata in vigore del decreto legislativo (come precisato al comma 2).

## ARTICOLO 13

L'articolo riporta la disposizione contenuta nella legge 137/2002, nel senso che l'esercizio della delega non debba determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e pertanto si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Schema di decreto legislativo

**Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori  
concernenti i beni culturali**

(attuazione della delega legislativa di cui all'art. 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera d), della legge n. 137/2002).

Decreto legislativo recante “Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, ed in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);

Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, resi nelle sedute del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali

Emana il seguente decreto legislativo:

*Articolo 1*  
*(Finalità ed ambito di applicazione)*

*1. Le disposizioni del presente decreto legislativo dettano, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la disciplina speciale degli appalti pubblici di lavori concernenti beni mobili ed immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, al fine di assicurare la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.*

*2. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Articolo 2*  
*(Interventi realizzati mediante sponsorizzazione)*

*1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei soggetti esecutori.*

*2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce, in sede di approvazione del progetto degli interventi, le opportune prescrizioni in ordine alle integrazioni progettuali eventualmente necessarie, all'esecuzione delle opere, alla direzione dei lavori ed al collaudo.*

*Articolo 3*  
*(Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi)*

*1. Negli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, qualora i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali a seguito dell'esecuzione dei lavori, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante applica la disciplina,*

*rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore dei lavori sull'immobile risulti superiore.*

#### Articolo 4

*(Limiti all'affidamento unitario ed all'affidamento congiunto)*

*1. Previo provvedimento motivato che ne indichi le caratteristiche distintive, è consentito affidare separatamente i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica ed all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.*

*2. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, non possono essere affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, a meno che ~~motivate esigenze di coordinamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori non lo rendano necessario.~~*

#### Articolo 5

*(Qualificazione)*

*1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.*

*2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:*

*a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1;*

*b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;*

*c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate.*



*d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.*

*3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle integrazioni e modifiche di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti, nonché i certificati di esecuzione con buon esito, nello specifico settore di riferimento dell'intervento da appaltare, posseduti dai restauratori che l'impresa intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto.*

*4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.*

*5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.*

#### *Articolo 6*

*(Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)*

*1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene tutelato e dell'intervento da realizzare.*

*2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, o da funzionari tecnici di area C del Ministero per i beni e le attività culturali, inquadrati in profili attinenti le attività di conservazione, tutela, ricerca e valorizzazione corrispondenti alla natura*

*dell'intervento da realizzare, tenuto conto di quanto disposto dal CCNL per i profili di appartenenza.*

*3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, o da funzionari tecnici di area C del Ministero per i beni e le attività culturali, inquadrati in profili attinenti le attività di conservazione, tutela, ricerca e valorizzazione, corrispondenti alla natura dell'intervento da realizzare, tenuto conto di quanto disposto dal CCNL per i profili di appartenenza.*

*4. Resta ferma, laddove richiesta dalla vigente normativa in relazione alle caratteristiche dell'intervento da realizzare, la necessità dell'abilitazione professionale.*

*5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore ai sensi della vigente normativa.*

*6. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da parte dei propri funzionari.*

*7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 6.*

*8. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti previsto dall'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.*

## Articolo 7

### (Individuazione del contraente e affidamento dei lavori)

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione, nei seguenti casi:

a) per lavori il cui importo stimato complessivo non sia superiore a 500.000 Euro, mediante gara informale secondo il criterio di cui all'articolo 9, comma 1, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto;

b) per lavori il cui importo stimato complessivo sia inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare.

2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili sottoposti alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali e ambientali, nonché scavi archeologici, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità e rotazione, nei seguenti casi:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 Euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato;

b) per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 Euro nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) per lavori il cui importo stimato complessivo sia inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare.

3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 Euro.

4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze non prevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per l'Amministrazione. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.

5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, il ricorso alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 Euro.

#### Articolo 8 (Progettazione)

1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o in sede di affidamento.

3. L'affidamento dei lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, può comprendere l'attività di progettazione successiva al livello preliminare laddove ciò venga richiesto da particolari complessità e difficoltà progettuali.

#### Articolo 9 (Criteri di aggiudicazione)

1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.

2. L'aggiudicazione dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di Euro, può essere disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori, ancorché non esclusivi, di valutazione il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice e dei restauratori da essa utilizzati, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, ~~l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.~~

#### Articolo 10 (Varianti)

1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori e comunque sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, anche quando risultano giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

2. Non sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche disposte dal direttore dei lavori che non comportano un aumento dell'importo previsto dal contratto, finalizzate a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, entro il limite del venti per cento di detto importo.

3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, la stazione appaltante può inoltre disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento.

4. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di disporre il collaudo in corso d'opera al fine di evidenziare l'impossibilità tecnica di completare i lavori nel rispetto del progetto originario ovvero gli inconvenienti che si verificherebbero in tale ipotesi.

*Articolo 11*  
*(Adeguamento del regolamento attuativo)*

*1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le vigenti disposizioni del Titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate o integrate alla luce delle disposizioni del presente decreto legislativo.*

*Articolo 12*  
*(Abrogazione)*

*1. Dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni:*

- articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;*
- articolo 16, comma 3-bis;*
- articolo 19, comma 1-quater;*
- articolo 21, comma 8-bis;*
- articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;*
- articolo 27, comma 2-bis.*

*2. Sono comunque abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.*

*Articolo 13*  
*(Disposizioni finali)*

*1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non debbono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.*

*2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*